



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF170

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>RESIDENZA FISCALE DELLE PESONE FISICHE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 50/2017; PROV. 3/3/17; ART. 2 TUIR; CONVENZIONI BILATERALI
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>05/10/2017</b>

*Sintesi: la residenza fiscale costituisce il presupposto per la tassazione "su base mondiale" dei redditi prodotti dalle persone fisiche; in caso di contribuente fiscalmente residente all'estero, in Italia vanno tassati i soli redditi "prodotti" in Italia.*

*In presenza di contribuente trasferitosi all'estero, la residenza fiscale va individuata sulla scorta:*

- sia della norma interna (art. 2 Tuir)
- che, in presenza di convenzione bilaterale, in base a quanto ivi previsto in modo tale da evitare una doppia tassazione sul contribuente.

*La norma interna attribuisce rilevanza, oltre al periodo di effettiva permanenza all'estero, anche alla iscrizione all'AIRE, per la quale il DL 50/2017 ha previsto alcune disposizioni antielusive.*

In presenza di contribuente trasferitosi all'estero, va prioritariamente individuato il paese in cui questi l'ha considerato "fiscalmente residente", in quanto laddove il contribuente risulti:

- fiscalmente residente in Italia: dovrà tassare in Italia **tutti i redditi ovunque prodotti** nel mondo, con applicazione del credito d'imposta per le imposte scontate all'estero, (ex art. 165 Tuir)
- fiscalmente residente all'estero: in Italia dovrà tassare i soli redditi prodotti in Italia ex art. 23 Tuir (il problema della doppia tassazione potrà verificarsi nel paese estero ove applichi il principio di "world wide taxation", nel quale, in generale, spetterà il credito d'imposta per l'Irpef scontata su tale reddito in Italia).



**Residenza fiscale ed anagrafica:** non vanno confusi i concetti di:

- residenza **anagrafica** (concetto civilistico): è il luogo dove si soggiorna abitualmente
  - residenza **fiscale**: individua il paese dovrà applicare la tassazione su base mondiale (individua l'obbligo di compilazione del quadro RW per gli investimenti all'estero)
- che, per quanto collegati, hanno dei presupposti del tutto autonomi.

Gli **aspetti** da considerare per valutare la residenza fiscale del contribuente sono:

- 1) l'esistenza di una **convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra i due paesi
- 2) il periodo di effettiva **permanenza all'estero**
- 3) l'iscrizione **all'AIRE**.

## LA NORMA INTERNA - CRITERI ALTERNATIVI DEL TUIR

Sono fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che:

⇒ **per la maggior parte dell'anno solare** (cioè **almeno per 183gg**, anche non continuativi) risultano **alternativamente**:


- iscritte all'anagrafe comunale della popolazione residente** (alla Sez. "ordinaria", non in quella "speciale" dei residenti all'estero, cd. "AIRE"): ciò anche se hanno effettivamente domiciliato all'estero – **presunzione assoluta**
- hanno la "**residenza**" (anagrafica) **in Italia**: cioè **vi hanno dimorato abitualmente**
- hanno il "**domicilio**" **in Italia**: cioè vi hanno stabilito la **sede principale dei propri interessi** (ivi incluso il lavoro e/o la famiglia - RM 8/1329 del 14/10/1988).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it



**Art. 2 c. 2 TUIR** (persone fisiche): si considerano residenti *“le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*.



**Nota:** posto che se anche uno solo dei requisiti è soddisfatto la persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia:

- **solo al 31/12 di ciascun anno** è possibile verificare il requisito della effettiva permanenza in Italia
- **l'iscrizione all'AIRE in corso d'anno:** avrà effetto dal medesimo anno solo se il trasferimento avviene prima del mese di luglio (in caso contrario vi saranno i 183 giorni iscrizione al registro anagrafico dei residenti). Per l'inizio della decorrenza dell'iscrizione si rimanda oltre.

#### Esempio1

Il sig. Verdi **risiede da tre anni in Austria** con la propria famiglia. Ha **provveduto ad iscriversi all'AIRE** presso gli uffici anagrafici dell'ultimo comune di residenza. Possiede dei depositi di titoli in Germania e Lussemburgo, oltre ad un immobile in Austria. Considerato che il trasferimento è effettivo (la permanenza in Italia si limita alle vacanze estive) e **l'effettivo centro degli interessi è in Austria**, il contribuente non è fiscalmente residente in Italia.

#### Esempio2

Rossi Marco, studente universitario, a gennaio 2016 si trasferisce in Spagna per frequentare l'ultimo anno accademico. Per le proprie spese i **genitori aprono un conto corrente** intestato al figlio versando € 15.000.

**Pur permanendo per più di 183 giorni in Spagna**, lo studente **non si è iscritto all'Anagrafe italiana dei residenti all'estero (AIRE)**:

- risulterà pertanto fiscalmente residente in Italia nel 2016
- pertanto dovrà dichiarare in Italia gli eventuali interessi attivi percepiti sul C/C (e compilare il mod. RW per indicare la consistenza del C/C in Spagna).

Ad aprile 2017 si avvede dell'obbligo e procede ad iscriversi all'AIRE (vi procede in maggio 2017); dal periodo d'imposta 2017 non dovrà più adempiere a quanto sopra.

#### Esempio3

Edmond Smith, residente negli USA, fruisce di un assegno di ricerca in Italia e giunge a Milano a febbraio 2016 previa ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro.

Nel corso del 2016 accredita gli emolumenti ricevuti su un C/C bancario; al 31/12/2016 il saldo del C/C giunge € 11.000 ad effetto così un giroconto sul proprio C/C negli USA.

Il ricercatore:

- risulta **fiscalmente residente in Italia** (via ha dimorato più di 183 giorni nel 2016)
- dovrà presentare l'Unico compilando il quadro RW sez. II per il C/C negli USA, pur non dichiarando l'assegno di ricerca (in quanto reddito esente Irpef in Italia).

Anche nel 2017 dovrà ragionare in modo del tutto analogo.

SITUAZIONE	RESIDENZA FISCALE
Soggetto che risulta residente anagraficamente all'estero ma ha il domicilio in Italia (centro degli affari e interessi e in Italia)	ITALIANA
Soggetto iscritto nelle liste anagrafiche italiane (per > 183 gg) che ha residenza e domicilio all'estero	
Soggetto che risulta residente anagraficamente all'estero dove lavora, ma dimora in Italia (dove di fatto vive la famiglia e pone in essere comportamenti e/o azioni in luogo italiano)	
Cittadino italiano che non è iscritto nell'anagrafe italiana, che lavora all'estero dove vive con la propria famiglia e viene in Italia saltuariamente (es.: per visitare parenti)	ESTERA

### CASI PARTICOLARI

In alcune situazioni la residenza fiscale in Italia deroga alla regola generale di cui al paragrafo precedente.

### PAESI BLACK LIST

Si presumono fiscalmente residenti i soggetti (ex art. 2 c. 2-bis Tuir):

- ➔ emigrati in Stati cd "black list" secondo la lista individuata dal DM 4/05/1999
- ➔ che non riescono a **fornire la prova dell'effettivo trasferimento** all'estero.



**N.B.:** l'elenco dei paesi è stato aggiornato per ultimo nel 2014 a differenza di altri elenchi black list (v. RF 225/2016) con i quali non risulta armonizzato (non rilevando il fatto che tali paesi risultino attualmente "collaborativi", in quanto vige l'impegno allo scambio dei dati tributari).

#### ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999) e successive modificazioni - PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, 2BIS DEL TUIR

Alderney	Brunei	Isole di Man	Maldiva	Singapore
Andorra	Costa Rica	Isole Cayman	Mauritius	Saint Kitts e Nevis
Anguilla	Dominica	Isole Cook	Monserrat	Saint Lucia
Antigua e Barbuda	Emirati Arabi Uniti	Isole Marshall	Nauru	Saint Vincent e Grenadine
Antigua e Barbuda	Ecuador	Isole Vergini Britanniche	Niue	Svizzera
Aruba	Filippine	Jersey	Oman	Taiwan
Bahama	Gibilterra	Libano	Panama	Tonga
Bahrein	Giordania	Liberia	Polinesia Francese	Turks e Caicos
Barbados	Grenada	Liechtenstein	Monaco	Tuvalu
Belice	Guernsey	Macao	Sark	Uruguay
Bermuda	Hong Kong	Malaysia	Seiche	Vanuatu
				Samoa

### SVIZZERA

Un lavoratore residente a Rimini si trasferisce a marzo 2016 a Lugano, dove apre un'attività imprenditoriale assieme la propria famiglia.

A seguito di istanza del contribuente, il Comune, esperiti debiti controlli, lo iscrive all'AIRE a partire dal maggio 2016. Il contribuente:

- pur essendo iscritto all'anagrafe ordinaria per meno di 183 giorni e pur avendo effettivamente trasferito l'oggetto dei propri interessi (il lavoro e la famiglia) all'estero ed esservi effettivamente rimasto fin dalla data del trasferimento
- non potrà considerarsi fiscalmente non residenti in Italia se non riesce a dimostrare la sua permanenza in Svizzera (es: tramite la prova di aver utilizzato le utenze di casa; le iscrizioni dei figli a scuola; la presenza sul posto di lavoro; ecc.).

Esempio4

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

### TRASFERIMENTO ALL'ESTERO CON ISCRIZIONE ALL'AIRE

PAESE NON BLACK LIST	Si presume effettivo il trasferimento	l'Agenzia deve provare la permanenza in Italia per > 183gg	nessun obbligo di RW; mod. Redditi per i soli redditi "prodotti" in Italia
PAESE BLACK LIST	Possibile provare il trasferimento	l'Agenzia deve provare la permanenza in Italia per > 183gg	
	Impossibile provare il trasferimento	presunzione di residenza in Italia	obbligo di RW; mod. Redditi per tutti i redditi posseduti

### CONVENZIONI BILATERALI

Considerato l'elevato numero di convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia, è fondamentale:

- verificare come queste individuano la **residenza fiscale del contribuente**
- posto che esse **prevalgono sulle disposizioni del Tuir**.

### RESIDENZA FISCALE CONVENZIONALE

Tutte le convenzioni attualmente in vigore con l'Italia:

- fanno **rinvio al diritto interno dei paesi stipulanti** per individuare la residenza fiscale
- solo ove, in base alle rispettive norme, il soggetto risulti fiscalmente residente in entrambi i paesi, si applicano i criteri suppletivi individuati dalle Convenzioni stesse (v. RM 471/08).



**N.B.:** in generale (derogano solo **Svizzera e Germania**) **non è previsto** il cd. "frazionamento del periodo d'imposta": il contribuente è fiscalmente residente per l'intero anno:

- nel paese in cui si è trasferito
- oppure nel paese da cui proviene.

### CONTRIBUENTE CHE SI DIMENTICA DI ISCRIVERSI ALL'AIRE

La prassi (CM 304/97 e Circ. GdF n. 1/2008) e la giurisprudenza prevalente attribuiscono all'iscrizione all'Anagrafe dei residenti un valore di **presunzione assoluta**: la mancata di iscrizione all'AIRE è sufficiente a far permanere fiscalmente residente in Italia il soggetto trasferitosi all'estero unitamente "ai propri interessi".



**Cass. n. 9319/2006:** "in materia fiscale, a differenza di quanto avviene ai fini civilistici [ndr: ai cui fini è una mera presunzione relativa], la forma è destinata a prevalere sulla sostanza nell'ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto anagrafico".

Tuttavia le **Convenzioni bilaterali prevalgono sul Tuir** e pertanto **possono essere legittimamente invocate** (v. Trib. Trieste sent. 17/09/2010: l'applicazione può essere richiesta anche in sede di accertamento, non essendovi alcuna "istanza" da presentare in via preventiva ad un sostituto d'imposta). Dunque se:

- **in base alla norma** dell'altro paese **risulti la residenza fiscale anche in tale paese**
- le convenzioni impongono la verifica dei seguenti criteri, **strettamente gerarchizzati**: il contribuente risulta **fiscalmente residente esclusivamente nel Paese**:

- 1) in cui ha la disponibilità di una **abitazione permanente**

**N.B.:** si tratta di un alloggio di cui la persona dispone in modo duraturo, senza sia necessario un diritto "reale". La CTR Lombardia (sent. 102/28/2012) ha ritenuto irrilevante la "convivenza" senza matrimonio.

- 2) in cui ha il **centro degli interessi vitali** (legami personali ed economici più stretti)
- 3) in cui il contribuente **soggiorna abitualmente**
- 4) di cui possiede la **nazionalità**.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



**Nota:** ove nessuno di tali criteri permetta di individuare il paese competente va posta in essere una procedura conciliativa tra i due paesi.

Considerato poi che l'Italia ha aderito al modello OCSE di convenzione bilaterale anche per quanto riguarda l'interpretazione di tali concetti (facendo proprie le cd. "Tie break rules" dell'Ocse):

- la **"abitazione permanente"**: andrà individuata nella "dimora abituale" e quindi nella **"residenza anagrafica"** ai sensi dell'art. 43 Cod. Civ.
- il **"centro degli interessi vitali"**: andrà individuato nel **"domicilio"** fiscale.


**CENTRO DEGLI INTERESSI VITALI:** secondo la Corte UE (in senso conforme la Cass. 9856 / 2008):

- **prevalgono gli interessi personali** (es: paese dove risiedono la moglie/figli, non rilevando i genitori; secondo l'Agenzia rilevano i legami morali, sociali e familiari – v. RM 304/97)
- **rispetto a quelli economici** (es: paese dove si va a lavorare)



**Sent. 12/07/1999 causa C-262/99:** "ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione **sia i legami professionali e personali** dell'interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva 83/182/CEE riconosce la **preminenza dei legami personali sui legami professionali**".

#### CRITERI GERARCHICI PER INDIVIDUARE LA RESIDENZA FISCALE ESCLUSIVA



**ATTENZIONE** - quasi sempre l'applicazione dei due primi criteri in via gerarchica **individua il paese competente alla tassazione**. Peraltro, l'effettivo trasferimento (dunque, non fittizio) per esigenze lavorative quasi sempre si risolve nella esclusiva residenza all'estero.

#### Esempio5

Il sig. Rossi, residente a Milano, a marzo 2016 è andato a vivere definitivamente in Francia, essendo assunto presso un'azienda di Parigi.

Non si è curato di iscriversi all'AIRE di Milano (pur ottenendo la residenza anagrafica nel comune di Parigi).

Dal periodo d'imposta 2016 ha presentato il mod. Redditi solo per tassare i **canoni di locazione dell'appartamento in cui abitava** precedentemente.

In seguito a verifica, l'Agenzia accerta l'omessa tassazione di una serie di altri redditi di fonte estera e della compilazione del quadro RW.

Il soggetto è fiscalmente residente anche in Francia, in base alle norme francesi (considerata la stabile presenza in Francia del soggetto).

Decide quindi di invocare la convenzione bilaterale con la Francia, in esito alla quale:

- non possedendo più un alloggio "disponibile" in Italia (può provare, infatti, che è locato a terzi)
- soddisfa il 1° requisito della Convenzione; procede quindi a invocare il trattato bilaterale, ottenendo così l'annullamento dell'accertamento.





**Nota:** nel caso in cui l'appartamento non fosse locato a terzi, il contribuente dovrebbe dimostrare che il centro dei propri interessi vitali è in Francia; ciò risulterà:

- in presenza di nucleo familiare: laddove moglie e/o figli minori risiedano anch'essi in Francia (nel caso di figli maggiorenni o sposati si ritiene che non rilevino a tale fine)
- in assenza di nucleo familiare: sarà sufficiente l'assenza di particolari "legami" con l'Italia (da individuare nelle iscrizioni a circoli privati, associazioni, ecc.)



### ATTENZIONE - FRAZIONAMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE – SVIZZERA e GERMANIA

Come visto, le convenzioni bilaterali:

- **in generale**: non prevedono il frazionamento del periodo d'imposta
- **in deroga**: la Svizzera e la Germania prevedono la **possibilità di frazionare il periodo d'imposta**.




#### Art. 4) Convenzione tra Italia e Svizzera (L. n. 943 del 23/12/1978)

"La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data".



#### Protocollo Art. 3 - - Addendum all'Art. 4 Conv. tra Italia e Germania – (L. n. 459 del 24/11/1992)

"Se una persona fisica è considerata residente dello Stato contraente in base all'articolo 4 soltanto per una frazione dell'anno ed è considerata residente dell'altro Stato contraente per il resto dell'anno (cambio di residenza), l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nell'altro Stato, l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio".



#### Esempio6

Il sig. Rossi, dipendente, viene assunto presso una azienda a **Monaco di Baviera** in data **1/10/2017**, con trasferimento in pari data.

Potendo dimostrare l'effettivo trasferimento da tale data (con iscrizione nel registro anagrafico dei residenti della città di Monaco), il contribuente deve dichiarare:

- in Italia: i redditi posseduti fino al 30/09/2017 (di lavoro dipendente, fondiari, ecc.)
- in Germania: i redditi posseduti dal 1/10/2017 (di lavoro dipendente, ecc.)

senza alcun cumulo tra i redditi prodotti nei due paesi nei due diversi periodi.

### RESIDENZA FISCALE E ISCRIZIONE ALL'AIRE

L'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è gestita dall'ultimo Comune di residenza (sulla base dei dati provenienti dalle Rappresentanze consolari); **l'iscrizione va effettuata nei seguenti casi:**

ISCRIZIONE ALL'AIRE	
CASI DI OBBLIGO	Trasferimento della residenza all'estero per <b>periodi superiori a 12 mesi</b>
	Acquisizione della cittadinanza italiana all'estero di soggetti residenti all'estero (es: bambino nato all'estero da genitori di nazionalità italiana)
ESCLUSIONI	Persone che si recano all'estero per un <b>periodo inferiore ad 12 mesi</b>
	Lavoratori <b>stagionali</b>
	<b>Dipendenti di ruolo dello Stato Italiano</b> in servizio all'estero (es: diplomatici)
	<b>Militari</b> italiani in servizio presso gli uffici e le strutture Nato dislocate all'estero

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

L'iscrizione è un "diritto-dovere" del cittadino (art. 6 L. 470/1988) e costituisce il presupposto per fruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero (oltre ai riflessi fiscali esaminati).

### MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione viene effettuata a seguito di "**dichiarazione di espatrio**" rilasciata, alternativamente:

- A) all'Ufficio consolare italiano** competente per territorio entro 90gg dal trasferimento della residenza
- modalità: va **compilato il Modulo CONS/01** (che viene trasmesso al comune di ultima residenza, che provvederà alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, il cui atto relativo viene notificato all'indirizzo estero del soggetto)
  - decorrenza dell'iscrizione: si ha dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio consolare da parte dell'ufficio anagrafico italiano
- B) al Comune di ultima residenza in Italia** entro 20 giorni precedenti dal trasferimento della residenza
- modalità: vanno utilizzati i modello predisposti dal Comune
  - decorrenza dell'iscrizione: gli **effetti retroagiscono alla data di tale comunicazione** (sempreché il trasferimento venga successivamente confermato dall'Ufficio consolare italiano).



**Nota:** posta l'importanza della durata dell'iscrizione all'Aire ai fini della residenza fiscale in Italia, è sempre consigliabile quest'ultima procedura (anche per il fatto che gli uffici consolari effettuano la comunicazione al Comune di residenza con molti mesi di ritardo, posto vi procedono solo in seguito alla verifica dell'effettiva residenza all'estero).



**Iscrizione d'ufficio:** è possibile che il Consolato provveda all'iscrizione sulla base di informazioni di cui sia venuto a conoscenza (si noti che, attualmente non sono previsti scambi di informazioni automatici con gli Uffici anagrafici degli altri Paesi).

### CONTROLLI SUCCESSIVI

Al fine di garantire l'effettività della cessazione della residenza in Italia, l'art. 83 DL 112/2008 prevede degli obblighi di comunicazione da parte dei Comuni.

In particolare, anche a seguito delle modifiche operate dal DL 50/2017 al citato DL 112/2008, è previsto che questi, entro i successivi 6 mesi alla richiesta di iscrizione:

- comunichino all'**Agenzia Entrate** i **dati dei richiedenti** per la formazione di liste selettive
- confermino all'**Agenzia Entrate** la effettiva cessazione della residenza in Italia

L'agenzia

- terrà conto dei casi di omessa presentazione dell'istanza di Voluntary Disclosure (D.L. 167/1990, artt. da 5-quater a 5-octies)
- effettuerà i **controlli** relativi ad **attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati**;



**Nota:** le **attività** dei comuni e dell'Agenzia si **estendono** anche alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'AIRE a decorrere dal 01/01/2010.

Le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono stati disciplinati con **Prov. 3/03/2017**.

Con riferimento alla **formazione delle liste**, sono stati individuati i seguenti elementi che, valutati in maniera singola o in combinazione tra loro, segnalano una effettiva permanenza in Italia:

ELEMENTI SEGNALETICI DELLA PRESENZA PERMANENTE IN ITALIA
Residenza dichiarata in uno Stato a fiscalità privilegiata (D.M. 04/05/1999)
Movimenti di capitale da e verso l'estero trasmessi dagli operatori finanziari
Informazioni sui patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero
Residenza in Italia del nucleo familiare
Atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia
Utenze attive
Disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto
Partita Iva attiva
Rilevanti partecipazioni in società di persone o a ristretta base azionaria
Titolarità di cariche sociali
Versamento di contributi per collaboratori domestici
Informazioni rilevate dalle CU e Modello 770
Informazione relative a operazioni Iva, comunicate con lo spesometro o altri adempimenti

### CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal
<a href="#">Albania</a>	21.12.1999	<a href="#">Brasile</a>	24.04.1981	<a href="#">Danimarca</a>	27.01.2003	<a href="#">Georgia</a>	19.02.2004	<a href="#">Islanda</a>	14.10.2008
<a href="#">Algeria</a>	30.06.1995	<a href="#">Bulgaria</a>	10.06.1991	<a href="#">Ecuador</a>	01.02.1990	<a href="#">Germania</a>	26.12.1992	<a href="#">Israele</a>	06.08.1998
<a href="#">Arabia Saudita</a>	01.12.2009	<a href="#">Canada</a>	25.11.2011	<a href="#">Egitto</a>	28.04.1982	<a href="#">Ghana</a>	5.07.2006	<a href="#">Ex Jugoslavia</a>	03.07.1985
<a href="#">Argentina</a>	14.03.2001	<a href="#">Cile</a>	20.12.2016	<a href="#">Emirati Arabi Uniti</a>	05.11.1997	<a href="#">Giappone</a>	28.01.1982	<a href="#">Kazakhstan</a>	26.02.1997
<a href="#">Armenia</a>	05.05.2008	<a href="#">Cina</a>	13.12.1990	<a href="#">Estonia</a>	22.02.2000	<a href="#">Giordania</a>	10.05.2010	<a href="#">Kuwait</a>	25.03.2000
<a href="#">Austria</a>	05.11.1985	<a href="#">Cipro</a>	23.11.2010	<a href="#">Etiopia</a>	09.08.2005	<a href="#">Grecia</a>	20.09.1991	<a href="#">Lettonia</a>	16.06.2008
<a href="#">Azerbaijan</a>	13.08.2011	<a href="#">Congo</a>	26.06.2014	<a href="#">Federazione Russa</a>	01.06.2012	<a href="#">Hong Kong</a>	10.08.2015	<a href="#">Libano</a>	21.11.2011
<a href="#">Bangladesh</a>	07.07.1996	<a href="#">Corea del Sud</a>	23.01.2015	<a href="#">Filippine</a>	15.06.1990	<a href="#">India</a>	23.11.1995	<a href="#">Lituania</a>	03.06.1999
<a href="#">Belgio</a>	17.04.2013	<a href="#">Costa d'avorio</a>	15.05.1987	<a href="#">Finlandia</a>	23.10.1983	<a href="#">Indonesia</a>	02.09.1995	<a href="#">Lussemburgo</a>	20.01.2015
<a href="#">Bielorussia</a>	30.11.2009	<a href="#">Croazia</a>	15.09.2009	<a href="#">Francia</a>	01.05.1992	<a href="#">Irlanda</a>	14.02.1975	<a href="#">Macedonia</a>	08.06.2000
La Convenzione stipulata con la ex Jugoslavia si applica attualmente ai seguenti Paesi: Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro									

PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal	PAESE	In vigore dal
<a href="#">Malaysia</a>	18.04.1986	<a href="#">Paesi Bassi</a>	03.10.1993	<a href="#">Senegal</a>	24.10.2001	<a href="#">Tanzania</a>	06.05.1983	<a href="#">Venezuela</a>	14.09.1993
<a href="#">Malta</a>	24.11.2010	<a href="#">Pakistan</a>	27.02.1992	<a href="#">Singapore</a>	19.10.2012	<a href="#">Thailandia</a>	31.05.1980	<a href="#">Vietnam</a>	22.02.1999
<a href="#">Marocco</a>	10.03.1983	<a href="#">Polonia</a>	26.09.1989	<a href="#">Siria</a>	15.01.2007	<a href="#">Trinidad e Tobago</a>	19.04.1974	<a href="#">Zambia</a>	30.03.1990
<a href="#">Maritius</a>	19.11.2012	<a href="#">Portogallo</a>	15.01.1983	<a href="#">Slovenia</a>	12.01.2010	<a href="#">Tunisia</a>	17.09.1981		
<a href="#">Messico</a>	16.04.2015	<a href="#">Qatar</a>	07.02.2011	<a href="#">Spagna</a>	24.11.1980	<a href="#">Turchia</a>	01.12.1993		
<a href="#">Moldova</a>	14.07.2011	<a href="#">Regno Unito</a>	31.12.1990	<a href="#">Sri Lanka</a>	09.05.1991	<a href="#">Ucraina</a>	25.02.2003		
<a href="#">Mozambico</a>	06.08.2004	<a href="#">Repubblica Ceca</a>	26.06.1984	<a href="#">Stati Uniti d'America</a>	16.12.2009	<a href="#">Uganda</a>	18.11.2005		
<a href="#">Norvegia</a>	25.05.1987	<a href="#">Repubblica Slovacca</a>	26.06.1984	<a href="#">Sud Africa</a>	02.03.1999	<a href="#">Ungheria</a>	01.12.1980		
<a href="#">Nuova Zelanda</a>	23.03.1983	<a href="#">Romania</a>	06.02.1979	<a href="#">Svezia</a>	05.07.1983	<a href="#">Ex Unione Sovietica</a>	30.07.1989		
<a href="#">Oman</a>	22.10.2002	<a href="#">San Marino</a>	03.10.2013	<a href="#">Svizzera</a>	13.07.2016	<a href="#">Uzbekistan</a>	26.05.2004		
La Convenzione stipulata con l'ex Unione Sovietica si applica attualmente ai seguenti Paesi: Kirghizistan e Tagikistan									

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it